



COMMERCIALISTI & AVVOCATI
Viale Monte Grappa 20 - 27029 Vigevano (PV)
Tel. [0381 290301](tel:0381290301) – Fax [0381 326591](tel:0381326591)
E mail info@soccirossi.it
Website www.soccirossi.it

Informative e news per la clientela di studio

Le <i>news</i> di novembre	pag.	2
In gazzetta il decreto Fisco-Lavoro	pag.	3
Super Ace: la comunicazione per l'utilizzo del credito	pag.	11
Gli acconti di imposta per il 2021	pag.	13
Saldo Imu 2021	pag.	16
Fondo perduto per grandi contribuenti	pag.	20
Industria 4.0: tutto pronto per la comunicazione al Mise	pag.	21
Superbonus 110%: cessione del credito con Sal da eseguire entro il 31 dicembre 2021	pag.	22
Riforma del terzo settore: pubblicato il decreto che segna l'avvio del RUNTS	pag.	23
Da Assonime commento sulle regole applicative dell'imposta di bollo per scritture ausiliare di magazzino e registro beni ammortizzabili	pag.	25
Nomina organo di controllo: rinvio al 2023	pag.	28
Rinnovata al 15 novembre 2021 la possibilità di rideterminare il valore di partecipazioni e terreni posseduti al 1° gennaio 2021	pag.	29
La definizione agevolata degli avvisi bonari relativi al 2017 e 2018	pag.	30

I formulari operativi

Richiesta di ricalcolo acconti	pag.	15
--------------------------------	------	----

Le procedure amministrative e contabili in azienda

Le fatture in <i>split payment</i>	pag.	31
------------------------------------	------	----

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 16 novembre al 15 dicembre 2021	pag.	34
---	------	----

TAX CREDIT TESSILE E MODA RIMANENZE DI MAGAZZINO

Con provvedimento n. 293378 dell'Agenzia delle entrate si stabilisce che la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all'articolo 48-*bis*, D.L. 34/2020, è inviata:

- dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020;
- dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

(provvedimento n. 293378 dell'Agenzia delle entrate, 28 ottobre 2021)

AL 100% LA RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

Con provvedimento n. 291082 del 27 ottobre 2021 l'Agenzia delle entrate determina la percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione, di cui all'articolo 9-*quater*, D.L. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020. In particolare, la percentuale è pari al 100%. L'importo del contributo che sarà erogato a ciascun locatore è quindi pari all'intero ammontare spettante.

(provvedimento n. 291082 dell'Agenzia delle entrate, 27 ottobre 2021)

ALBO AUTOTRASPORTATORI: SCADE IL 31 DICEMBRE 2021 IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA 2022

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021 la delibera n. 5 del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili datata 19 ottobre 2021 con la quale è stabilito al 31 dicembre 2021 il termine entro cui le imprese iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori devono corrispondere la quota prevista per l'annualità 2022.

(G.U. n. 254 del 23 ottobre 2021)

BONUS IDRICO

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo che fornisce i dettagli sulla procedura che deve essere seguita per beneficiare dell'agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 e nota come bonus idrico.

(G.U. n. 254 del 23 ottobre 2021)

IMMOBILIARI: NO ALL'ISCRIZIONE INPS DEI SOCI

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29913 del 25 ottobre scorso ha stabilito che il socio e amministratore di una Snc che loca immobili propri non è obbligato all'iscrizione alla gestione commercianti, non sussistendo il presupposto dello svolgimento dell'attività commerciale; in ogni caso è comunque onere dell'Istituto provare la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitudine e prevalenza.

(Corte di Cassazione, ordinanza n. 29913 del 25 ottobre 2021)

SALE AND LEASE BACK: NON RAPPRESENTA CESSIONE DI BENI

Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione si è pronunciata nel senso di ritenere che la vendita di un bene in forza di un contratto di "sale and lease back" non configuri, ai fini Iva, una cessione di beni ex articolo 2, D.P.R. 633/1972, a condizione che sia escluso il carattere illecito o distorto del contratto e che non sia contemplata alcuna finalità elusiva delle disposizioni tributarie.

(Corte di Cassazione, sentenza n. n. 11023 del 27 aprile 2021)

Il D.L. 146/2021, ribattezzato Decreto Fisco-Lavoro è stato pubblicato sulla Serie Generale n. 252 della Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Contenuto	
Articolo 1	Rimessione in termini per la rottamazione-ter e il saldo-stralcio Per effetto dell'integrale sostituzione del comma 3 dell'articolo 68, D.L. 18/2020, viene previsto che il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021, ai fini delle definizioni agevolate previste: - dagli articoli 3 e 5, D.L. 119/2018; - dall'articolo 16-bis, D.L. 34/2019; - dall'articolo 1, commi 190 e 193, L. 145/2018; è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018, entro il 30 novembre 2021.
Articolo 2	Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 Il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, D.P.R. 602/1973, per le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, D.P.R. 602/1973, in 150 giorni.
Articolo 3	Estensione della rateazione per i piani di dilazione Viene modificato il comma 2-ter dell'articolo 68, D.L. 18/2020, prevedendo che per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), D.P.R. 602/1973, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 18 e 10 rate, anche non consecutive. Viene, inoltre, previsto che i debitori che, al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del decreto, sono incorsi in decadenza da piani di dilazione di cui all'articolo 19, D.P.R. 602/1973, in essere alla data dell'8 marzo 2020, vengono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, D.L. 18/2020, è fissato al 31 ottobre 2021, fermo restando quanto previsto precedentemente. Per i carichi ricompresi nei piani di dilazione di cui sopra a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° al 22 ottobre 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999.
Articolo 5, comma 1	Nuova linfa per la lotteria degli scontrini Vengono destinati parti dei fondi di cui all'articolo 18, comma 2, D.L. 119/2018, alla c.d. lotteria degli scontrini di cui all'articolo 1, comma 542, L. 232/2016, nelle seguenti quantità: a) per un ammontare complessivo annuo non superiore a 44.326.170 euro per l'anno 2021; b) per un ammontare annuo non superiore a 44.790.000 euro per l'anno 2022; e c) per un ammontare annuo non superiore a 44.970.000 euro a decorrere dall'anno 2023.
Articolo 5, comma 5	Credito di imposta attività teatrali e spettacoli dal vivo Viene modificata la fruizione del credito di cui all'articolo 36-bis, D.L. 41/2021, eliminando la previsione di utilizzo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta.
Articolo 5, commi 7-12	Sanatoria credito R&S I soggetti che al 22 ottobre 2021 hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta R&S di cui all'articolo 3, D.L. 145/2013, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il

	riversamento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi. <u>Soggetti interessati</u> La procedura di riversamento spontaneo è riservata a: - soggetti che abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività R&S ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta; - soggetti che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis dell'articolo 3, D.L. 145/2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, L. 145/2018; - soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento. <u>Esclusioni e decadenza</u> Non è ammessa la procedura di riversamento spontaneo quando il credito d'imposta utilizzato in compensazione derivi da condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta. È prevista la decadenza dalla procedura, con acquisizione a titolo definitivo delle somme già versate, quando vengano accertate condotte fraudolente post richiesta di accesso. La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi al 22 ottobre 2021. Nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi al 22 ottobre 2021, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione. <u>Procedura di accesso</u> Entro il 30 settembre 2022, deve essere inviata apposita richiesta all'Agenzia delle entrate, con indicazione: - del/dei periodo/i d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta; - importi del credito oggetto di riversamento spontaneo; e - tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. Con provvedimento direttoriale, da emanarsi entro il 31 maggio 2022, saranno individuati contenuto e modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura. L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022. Il versamento può essere effettuato in 3 rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale. Ai fini del riversamento non è ammessa la compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997. La procedura si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30% degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20, D.P.R. 602/1973, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022. Il perfezionamento della procedura di riversamento fa venir meno la punibilità per il delitto di indebita compensazione di cui all'articolo 10-<i>quater</i>, D.Lgs. 74/2000.
Articolo 5. <u>comma 14</u>	Soggetti abilitati alla presentazione della dichiarazione dei redditi Per effetto dell'integrazione dell'articolo 3, comma 3, lettera a), D.P.R. 322/1998, sono abilitati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel anche gli iscritti nel registro dei revisori legali.
Articolo 6	Il "nuovo" <i>patent box</i> Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la

	doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, viene introdotto un nuovo regime opzionale, con durata minima pari a 5 periodi d'imposta irrevocabile e rinnovabile. Le disposizioni si applicano alle opzioni esercitate a decorrere dal 22 ottobre 2021. <u>Meccanismo</u> I costi di R&S sostenuti in relazione a <i>software</i> protetto da <i>copyright</i>, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell'attività d'impresa, sono maggiorati del 90%. L'esercizio dell'opzione comporta l'impossibilità di poter fruire, per l'intera durata dell'opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per le attività di R&S di cui all'articolo 1, commi da 198 a 206, L. 160/2019. <u>Condizioni di accesso</u> I soggetti che esercitano l'opzione devono svolgere le attività di R&S, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni. <u>Opzione</u> Con provvedimento direttoriale saranno definite le modalità di esercizio dell'opzione che rileva anche ai fini Irap. Con il provvedimento saranno indicate anche le modalità di tenuta delle informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione. Tale documentazione è necessaria in quanto, in caso di rettifica della maggiorazione da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione ex articolo 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997, non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente la consegna per consentire il riscontro della corretta maggiorazione. Il contribuente che detiene la documentazione ne dà comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell'agevolazione. In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997. I soggetti che hanno esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, L. 190/2014, antecedentemente al 22 ottobre 2021, possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al "nuovo" <i>patent box</i>, previa comunicazione da inviarsi secondo modalità stabilite con provvedimento direttoriale. Sono esclusi dalla previsione coloro che abbiano presentato: - istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-ter, D.P.R. 600/1973; o - istanza di rinnovo; e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure. Parimenti esclusi sono i soggetti che hanno aderito al regime di cui all'articolo 4, D.L. 34/2019. Infine, viene previsto che i soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-ter, D.P.R. 600/1973, ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo già sottoscritto e che non hanno ancora sottoscritto un accordo vogliono aderire al "nuovo" <i>patent box</i>, comunicano, secondo le modalità stabilite con provvedimento direttoriale la volontà di rinunciare alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa. <u>Abrogazione "vecchio" <i>patent box</i></u> A decorrere dal 22 ottobre 2021, sono parallelamente abrogati: - articolo 1, commi da 37 a 45, L. 190/2014; e - articolo 4, D.L. 34/2019.
Articolo 7	Rifinanziamento Fondo <i>automotive</i> Viene incrementata, per il 2021, di 100 milioni di euro, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, L. 145/2018, da destinare secondo la seguente ripartizione: a) 65 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica per chilometro, di cui all'articolo 1, comma 1031, L. 145/2018;

	b) 20 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, L. 178/2020, di cui 15 milioni di euro riservati ai veicoli esclusivamente elettrici; c) 10 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 654, L. 178/2020; e d) 5 milioni di euro ai contributi di cui all'articolo 73-<i>quinquies</i>, comma 2, lettera d), D.L. 73/2021.
Articolo 8	Quarantena <u>Rifinanziamento</u> Fino al 31 dicembre 2021 il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dai lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Gli oneri a carico Inps vengono rifinanziati dallo Stato anche per il 2021, nel limite massimo di spesa di 976,7 milioni di euro, con priorità agli eventi cronologicamente anteriori. Il finanziamento è destinato anche alle tutele per i lavoratori fragili con assenze equiparate al ricovero ospedaliero. <u>Rimborso una tantum</u> Dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni Inps, esclusi i datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario, anziché totale, per gli oneri sostenuti ai sensi dell'articolo 26, D.L. 18/2020, relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'indennità di malattia Inps. Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto dall'Inps al datore di lavoro <i>una tantum</i>, con un importo pari a 600 euro per ogni singolo lavoratore, ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere svolta in modalità agile. Per il rimborso il datore di lavoro dovrà presentare apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall'Inps. Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di euro per l'anno 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.
Articolo 9	Congedi parentali Covid-19 Fino al 31 dicembre 2021, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata: - della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, - dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, - della quarantena del figlio a seguito di contatto, ovunque avvenuto. Il beneficio è riconosciuto, altresì, ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo può essere fruito in forma giornaliera o oraria. Per i periodi di astensione è riconosciuta, nel limite di spesa di 28,7 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità pari al 50% della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. <u>Conversione congedo parentale ordinario</u> Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinari fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 fino al 22 ottobre 2021, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo in parola, con diritto all'indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

	<u>Alternatività fra genitori</u> Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure. <u>Lavoratori iscritti alla Gestione separata e lavoratori autonomi</u> I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto, fino al 31 dicembre 2021, a uno specifico congedo per i figli conviventi minori di 14 anni, in alternativa fra loro, per il quale è riconosciuta un'indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'Inps ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
Articolo 10	Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria Il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere concesso ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria per una durata complessiva di 12 mesi. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2022. La proroga dei trattamenti è riconosciuta nel limite di 63,5 milioni di euro per l'anno 2022. Il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è, pertanto, incrementato di 212,2 milioni di euro per l'anno 2022, per l'integrazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria.
Articolo 11	Proroga ammortizzatori Covid: assegno ordinario e Cigd I datori di lavoro privati con diritto all'assegno ordinario e alla Cigd, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare, per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021, domanda di trattamenti Covid per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di Cigd. Tale ulteriore periodo è concesso ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di 28 settimane previsto dal D.L. 41/2021, decorso il periodo autorizzato. Le domande devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese di novembre 2021. In caso di pagamento diretto, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione ex articolo 22-quater, comma 4, D.L. 18/2020, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (21 novembre 2021), se posteriore.
Articolo 11	Proroga ammortizzatori Covid settore tessile I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 con i codici 13, 14 e 15, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare, per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale Covid per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l'anno 2021. Tale ulteriore periodo è concesso ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di 17 settimane previsto dal D.L. 73/2021 Le domande devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di

	prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese di novembre 2021. In caso di pagamento diretto, ferma restando la possibilità di richiedere l'anticipazione, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (21 novembre), se posteriore.
Articolo 11, comma 6	Proroga ammortizzatori Covid: Fondi di solidarietà bilaterale alternativi I Fondi di solidarietà bilaterale alternativi garantiranno l'erogazione dell'assegno ordinario Covid con le medesime modalità prima indicate e nei limiti delle risorse stanziare. A tal fine, sono rideterminate le risorse previste dal D.L. Sostegni.
Articolo 11, commi 7 e 8	Blocco licenziamenti Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale Covid-19 ai sensi del decreto, resta precluso, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale, l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e il recesso per giustificato motivo oggettivo, e sono sospese le procedure in corso ex articolo 7, L. 604/1966. Rimangono possibili i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, con diritto alla NASpl. Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Articolo 11, comma 15	Somministrazione di lavoro È stabilizzata la previsione dell'articolo 31, comma 1, D.Lgs. 81/2015, che consente l'impegno in somministrazione a tempo determinato per oltre 24 mesi di lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'agenzia.
Articolo 11, commi 16 e 17	Aree di crisi industriale complessa Sicilia Ai lavoratori che abbiano cessato di percepire la NASpl nel 2020 e che abbiano presentato nel 2020 richiesta per l'indennità pari al trattamento di mobilità comprensiva dell'indennità figurativa, la stessa può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2021, nei limiti delle risorse stanziare.
Articolo 13	Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro <u>Sistema informativo nazionale</u> Gli organi di vigilanza alimenteranno apposita sezione dedicata alle sanzioni irrogate in vigilanza sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. <u>Vigilanza</u> Anche l'INL vigilerà sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. <u>Sospensione dell'attività</u> Viene sostituito l'articolo 14, D.Lgs. 81/2008 (T.U. sicurezza). La sospensione per lavoro irregolare scatta a fronte del riscontro, da parte degli ispettori del lavoro, che almeno il 10% (anziché 20%) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Rimane il divieto di adottare il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare quando il lavoratore trovato irregolare sia l'unico occupato dall'impresa. A prescindere dal settore di intervento, e senza più alcun vincolo di reiterazione, qualora in sede ispettiva si accertino gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui al nuovo Allegato I al decreto, l'attività sarà sospesa. Il nuovo Allegato I al D.Lgs. 81/2008 elenca violazioni che espongono: - a rischi di carattere generale: mancata elaborazione del DVR, mancata elaborazione del Piano di

emergenza ed evacuazione, mancata formazione e addestramento, mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile e mancata elaborazione Piano operativo di sicurezza (Pos), omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

- al rischio di caduta dall'alto: mancata fornitura del DPI contro le cadute dall'alto e mancanza di protezioni verso il vuoto;

- al rischio di seppellimento: mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;

- al rischio di elettrocuzione: lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; mancanza protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

Rispetto all'elenco contenuto nel precedente Allegato I scompare il riferimento al rischio amianto, mentre viene inserita la mancata vigilanza alla rimozione o alla modifica dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo.

La sospensione per ragioni di sicurezza è adottata in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o alle attività svolte dai lavoratori privi di formazione e addestramento o del DPI contro le cadute dall'alto.

Congiuntamente al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, l'INL potrà imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

L'INL adotta il provvedimento di sospensione immediatamente, in sede di accertamento, o su segnalazione di altre Amministrazioni, entro 7 giorni dal ricevimento del relativo verbale.

È previsto il differimento degli effetti sospensivi alle ore 12 del primo giorno lavorativo successivo ovvero dal momento della cessazione dell'attività lavorativa in corso che non sia possibile interrompere; la decorrenza degli effetti sospensivi deve essere comunque immediata se si riscontrano situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

Per le violazioni in materia di prevenzione incendi, la competenza esclusiva è del Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente.

Nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il potere di sospensione è confermato anche in capo ai servizi ispettivi delle Asl e precisamente ai Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (Spsal) dei Dipartimenti di prevenzione delle Asl (comunque denominati).

L'organo di vigilanza che ha adottato il provvedimento può revocarlo, su istanza dell'imprenditore sospeso, se sussistono le seguenti condizioni:

- regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;

- accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

- rimozione delle conseguenze pericolose delle gravi violazioni di sicurezza di cui all'Allegato I.

Si conferma l'ulteriore obbligo del pagamento di una somma aggiuntiva per ottenere la revoca e riprendere lo svolgimento delle attività sospese:

- pari a 2.500 euro fino a 5 lavoratori irregolari o a 5.000 euro, se sono impiegati più di 5 lavoratori irregolari (in precedenza era pari a 2.000 euro, a prescindere dal numero dei lavoratori), nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare;

- variabile a seconda delle violazioni riscontrate secondo quanto indicato nell'Allegato I, D.Lgs. 81/2008, con riferimento a ciascuna fattispecie di illecito prevista in 3 soglie: 3.000, 2.500 oppure 300 euro per ciascun lavoratore interessato (in precedenza era pari a 3.200 euro, a prescindere dal tipo di violazione accertata) nelle ipotesi di sospensione in materia di salute e sicurezza.

Le somme aggiuntive sono raddoppiate se, nei 5 anni precedenti all'adozione del provvedimento, la stessa impresa è stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

Rimane la possibilità di ottenere, su istanza di parte, la revoca della sospensione senza versare subito l'intera somma prevista, pagando immediatamente il 20% della somma aggiuntiva dovuta e l'importo residuo, con una maggiorazione del 5%, entro i 6 mesi successivi alla presentazione dell'istanza di revoca:

in caso di omesso o di parziale versamento dell'importo residuo nel termine fissato, il provvedimento di revoca costituisce titolo esecutivo per la riscossione dell'importo non versato.

Il ricorso amministrativo è possibile esclusivamente nei confronti dei provvedimenti di sospensione per lavoro irregolare, mentre viene escluso il contenzioso amministrativo per la sospensione in materia di sicurezza sul lavoro.

Nei confronti dei provvedimenti di sospensione adottati dall'ITL per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni per la decisione, il ricorso si intende accolto.

Quadro sanzionatorio

È fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

Chi non ottemperi al provvedimento di sospensione è punito:

- con l'**arresto fino a 6 mesi** nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- con l'**arresto da 3 a 6 mesi o** con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la P.A.. A questo fine, il provvedimento di sospensione deve essere comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza.

SUPER ACE: LA COMUNICAZIONE PER L'UTILIZZO DEL CREDITO

Si avvicina il termine a partire dal quale è possibile inviare all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'utilizzo della super Ace: a partire dal prossimo **20 novembre 2021** è infatti possibile inviare telematicamente l'istanza per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta previsto dall'articolo 19, D.L. 73/2021 (decreto "Sostegni-bis"), fruibile in alternativa alla più tradizionale variazione diminutiva computabile in dichiarazione dei redditi.

La super Ace

Il decreto "Sostegni-bis" ha introdotto una misura specifica per incentivare la capitalizzazione delle imprese; nei fatti si tratta di un potenziamento dell'Ace (aiuto alla crescita economica), istituito previsto dall'articolo 1, D.L. 201/2011, che detassa una frazione dell'utile dell'esercizio in funzione di un rendimento nozionale applicato all'incremento patrimoniale della società, dato dagli apporti effettuati dai soci, dagli utili accantonati a riserva e dai finanziamenti soci rinunciati.

In particolare, l'articolo 19, D.L. 73/2021 ha fissato il rendimento nozionale al 15% (la nuova misura prende il nome di "super Ace" o "Ace Innovativa") potenziando l'effetto dell'agevolazione, limitatamente alla patrimonializzazione avvenuta nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, vale a dire il 2021 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Per il periodo d'imposta 2021, in deroga alla regola ordinaria del ragguaglio ad anno, gli incrementi rilevano per l'intero ammontare, quale che sia la data di versamento.

L'incremento patrimoniale agevolabile con la super Ace rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

Il credito d'imposta

Una caratteristica della "super Ace" rispetto alla disciplina dell'Ace tradizionale riguarda la modalità attraverso la quale il contribuente può beneficiarla; il bonus può infatti essere fruito dall'impresa, alternativamente:

- secondo le regole ordinarie dell'Ace, e quindi sotto forma di reddito detassato, quindi a riduzione della base imponibile Ires o Irpef;
- quale credito d'imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale del 2021 le aliquote Irpef o Ires vigenti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Il credito d'imposta può essere, alternativamente, utilizzato in compensazione nel modello F24, richiesto a rimborso, ovvero ceduto a terzi.

Per avvalersi del citato credito d'imposta è necessario presentare preventivamente una comunicazione all'Agenzia delle entrate; le modalità di presentazione, i termini ed il contenuto sono state stabilite dal **provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 238235 del 17 settembre 2021**.

In particolare:

- la comunicazione deve essere presentata, con modalità esclusivamente telematiche, a partire dal 20 novembre 2021;
- essa può essere inviata con riferimento a uno o più incrementi del capitale proprio; in caso di incrementi successivi, vanno presentate ulteriori comunicazioni, senza riportare gli incrementi indicati nelle comunicazioni già presentate;
- entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole comunicazioni, l'Agenzia delle entrate comunica agli istanti il riconoscimento o il diniego del credito d'imposta.

Il credito d'imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate, dal giorno successivo a quello:

- in cui è avvenuto il versamento del conferimento in denaro;
- in cui sono avvenute la rinuncia o la compensazione dei crediti;
- della delibera con cui l'assemblea ha deciso di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

Resta ferma, però, la necessità del riconoscimento del credito da parte dell'Agenzia delle entrate, la quale può riservarsi il termine di 30 giorni per confermare l'utilizzo.

Esempio

I soci di Alfa Srl apportano il 10 novembre 100.000 euro per la ricapitalizzazione della società.

In data 25 novembre presentano la comunicazione per la compensazione del credito.

DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA						
Tipo soggetto	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta		
	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno
2						
					Variazione in aumento del capitale proprio	Rendimento nozionale
					100.000,00	15.000,00
						Credito d'imposta
						3.600,00

GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2021

Il prossimo 30 novembre scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell'Irap dovute per il periodo di imposta 2021.

L'acconto, come di consueto, può essere determinato con due differenti metodologie:

1. **metodo storico:** il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente periodo d'imposta 2020;
2. **metodo previsionale:** il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per il periodo d'imposta 2021 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio.

Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l'Agenzia delle entrate potrà irrogare le sanzioni nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del cosiddetto "avviso bonario"), salvo non si provveda a rimediare con l'istituto del ravvedimento operoso.

Lo Studio provvederà a conteggiare gli acconti con il metodo storico, salvo il caso in cui il Cliente intenda richiedere il ricalcolo utilizzando il *fac simile* allegato alla presente comunicazione.

Contribuenti assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)

Si rammenta che con l'articolo 58, D.L. 124/2019, il Legislatore ha disposto un cambiamento delle regole di determinazione degli acconti (Irpef, Ires e Irap) con il metodo storico.

Occorre *in primis* rilevare che dal punto di vista soggettivo la nuova disposizione normativa non interessa tutti i contribuenti bensì:

- i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro;
- i soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir a società, associazioni e imprese assoggettate agli Isa con il requisito della soglia di ricavi o compensi.

Per i citati soggetti la misura dei versamenti a titolo di acconto – complessivamente pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente – viene equamente suddivisa al 50% tra primo e secondo acconto.

Contribuenti non assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)

Per i soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, invece, le regole di versamento dell'acconto rimangono invariate e in particolare:

- la misura degli acconti Irpef è fissata al 100% dell'imposta del periodo di imposta 2020, corrispondente al rigo "differenza" del quadro RN del modello Redditi 2021. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in 2 quote, il 40% versato a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;
- la misura degli acconti Ires è fissata al 100% dell'imposta del periodo di imposta 2020, rigo "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Redditi 2021. Il totale va suddiviso in 2 quote, il 40% da versato a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;
- le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale (Irap) seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi sia per i soggetti Irpef che per quelli Ires la misura dell'acconto è fissata al 100% dell'imposta del periodo di imposta 2020, da suddividere in 2 quote con le stesse modalità previste per il tributo dovuto (Irpef o Ires).

Compensazione

Il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

- della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
- della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires o Irap).

Si ricorda che per la compensazione orizzontale dei crediti di importo complessivo superiore a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'Iva e all'Irap vige l'obbligo di effettuare i controlli ai fini del rilascio del visto di conformità sul modello dichiarativo.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti cartelle iscritte a ruolo scadute di importo superiore a 1.500 euro. In tale caso la compensazione dei crediti torna a essere possibile solo dopo aver provveduto al pagamento o alla rateizzazione dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione mediante utilizzo di crediti fiscali, da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo “RUOL” istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.

RICHIESTA DI RICALCOLO ACCONTI**(da inviare allo Studio entro il 26/ 11/2021)**

Dati del contribuente

Spettabile Studio

RICHIESTA DI RICALCOLO 2° ACCONTO DOVUTO PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2021

Facendo seguito alle comunicazioni dello Studio ed avendo ricevuto comunicazione degli importi dovuti con l'applicazione del metodo "storico" di calcolo, consapevoli delle possibili sanzioni che potrebbero essere irrogate dall'Agenzia delle entrate, con la presente:

☐ richiediamo il ricalcolo degli acconti dovuti entro il 30 novembre 2021 tenendo conto delle seguenti circostanze:

☐ drastica riduzione del reddito imponibile;

☐ drastica riduzione delle imposte dovute per effetto di.....;

☐ altro

☐ richiediamo il ricalcolo degli acconti dovuti entro il 30 novembre 2021 per mancanza di liquidità, avendo la disponibilità di soli,00 euro

☐

Restando a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione necessaria, porgiamo i migliori saluti.

Data/11/2021

firma

In questo contributo si provvederà a ricordare le principali regole applicative Imu, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili interessati dal prelievo, le basi imponibili e le eventuali riduzioni.

Si coglie l'occasione per ricordare alla clientela dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine:

- il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
- il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente;
- l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a carico dell'acquirente nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Versamenti

L'Imu viene versata integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata una quota di imposta afferente i fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,86% (all'Erario va lo 0,76%, mentre e lo 0,10% al Comune, che comunque può incrementare l'aliquota fino a raggiungere l'1,06% complessivo).

L'acconto era dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente, mentre il conguaglio a saldo viene determinato sulla base delle aliquote deliberate per l'anno corrente, se approvate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote dell'anno precedente).

	Scadenza	Parametri di calcolo
Acconto 2021	16 giugno 2021	Aliquote anno precedente
Saldo 2021	16 dicembre 2021	Aliquote anno in corso (se pubblicate entro il 28 ottobre)

Era consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno: in tal caso si doveva da subito tenere conto delle aliquote deliberate per l'anno in corso. In tal caso, nulla sarà dovuto in occasione della scadenza del saldo.

Modalità di versamento

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo.

Codice tributo Imu	Immobile	Destinatario versamento
3912	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3914	Terreni	Comune
3916	Aree fabbricabili	Comune
3918	Altri fabbricati	Comune
3925	Fabbricati D	Stato
3930	Fabbricati D (incremento)	Comune

L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

Le aliquote applicabili

L'aliquota di base prevista per l'Imu è stata fissata allo 0,86%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento sino al 1,06%, oppure ridurla sino all'azzeramento (ad eccezione dei fabbricati di categoria D, per i quali l'aliquota minima è pari alla quota erariale, ossia lo 0,76%).

Inoltre, vi è la possibilità di incrementare l'aliquota massima di un ulteriore 0,08% (portando quindi l'aliquota al 1,14%) solo per i Comuni che in passato avevano deliberato analogo incremento ai fini Tasi.

I soggetti passivi

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

- il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- l'usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
- il titolare del diritto d'uso;
- il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l'imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;
- nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di *leasing* il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l'immobile in corso di costruzione);
- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l'immobile, non deve versare).

Gli utilizzatori degli immobili (locatari, comodatari, etc.) non hanno alcun obbligo di versamento Imu in relazione a tali immobili.

Gli immobili interessati

L'Imu è dovuta in relazione agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune, con esclusione dell'abitazione principale (se l'immobile è diverso da A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze.

		Imu
Fabbricati	➔	Sì
Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati	➔	No (solo A/1, A/8, A/9)
Fabbricati rurali	➔	Sì
Aree fabbricabili	➔	Sì
Terreni agricoli	➔	Sì

➔ *Fabbricati*

Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili rivalutati), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

Categoria catastale	Moltiplicatore
A (diverso da A/10) - C/2 - C/6 - C/7	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
A/10 e D/5	80
D (escluso D/5)	65
C/1	55

I fabbricati rurali strumentali (stalle, depositi attrezzi, etc.) sono imponibili Imu applicando un'aliquota particolarmente ridotta pari allo 0,1% che il Comune può ridurre sino all'azzeramento.

È prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili e inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 42/2004.

I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono imponibili Imu con applicazione di una aliquota massima dello 0,25%.

È possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.

Si ricorda che, in applicazione dell'articolo 4-ter, D.L. 73/2021, sono stati esentati dal versamento dell'Imu per l'anno 2021 gli immobili per i quali è stata disposta la sospensione della procedura di sfratto per morosità a seguito dell'emergenza pandemica Covid-19.

Per gli immobili che si trovano in tale situazione è possibile chiedere il rimborso della prima o unica rata versata entro il 16 giugno scorso; il D.M. 30 settembre 2021 ha stabilito le modalità con le quali chiedere al Comune la restituzione dell'imposta versata.

⇒ *Abitazione principale*

Il contribuente può beneficiare dell'esenzione in relazione alla propria abitazione principale, ossia l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Su tale ultimo requisito negli ultimi mesi è ripetutamente intervenuta la Cassazione introducendo una interpretazione molto rigorosa del requisito anagrafico. In particolare:

- se nell'immobile in proprietà fra i coniugi, destinato all'abitazione principale, risiede e dimora solo uno dei coniugi, non legalmente separati, poiché l'altro risiede e dimora in un diverso immobile, situato nello stesso comune, l'agevolazione non viene totalmente persa, ma spetta solo ad uno dei due coniugi;
- al contrario, nel caso di più abitazioni in comuni diversi, deve applicarsi la regola generale che impone la coincidenza nello stesso immobile di dimora e residenza di entrambi i coniugi. Il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all'agevolazione se tale

immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della abitazione principale del suo nucleo familiare.

⇒ *Terreni agricoli*

La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.

I terreni sono esenti da Imu nelle seguenti situazioni:

- quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare n. 9/1993. Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l'esenzione vale per una parte del territorio comunale;
- terreni ubicati nelle cosiddette "isole minori" indicate nell'allegato A della L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
- per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, purché iscritti nell'apposita previdenza, l'esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti che condotti da parte di tali soggetti;
- i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile sono del tutto esenti.

⇒ *Aree edificabili*

La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l'immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

Con **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 13 ottobre 2021** è stato approvato il modello per richiedere il contributo a fondo perduto previsto a favore dei soggetti che svolgono attività di impresa, di lavoro autonomo, titolari di partita Iva, che hanno conseguito, nel 2019, ricavi o compensi compresi fra 10 milioni e 15 milioni di euro.

Il fondo perduto per i grandi contribuenti

Ai sensi dell'articolo 30-*bis*, D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-*bis*), il contributo a fondo perduto previsto dai Decreti Sostegni (D.L. 41/2021) e Sostegni-*bis*, possono essere riconosciuti anche ai contribuenti che hanno conseguito ricavi o compensi superiori al limite di 10 milioni di euro, ma non oltre il limite massimo di 15 milioni di euro.

Tale limite deve essere verificato in relazione al periodo d'imposta 2019.

In particolare, il presente contributo spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva e residenti o stabiliti in Italia, che nel 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi fra 10 e 15 milioni di euro.

Inoltre, va ricordato che:

- ulteriore requisito per la richiesta del contributo "Sostegni" è l'aver registrato un calo di almeno il 30% tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e quello dell'anno 2019,
- ulteriore requisito per la richiesta del contributo "Sostegni-*bis* alternativo" è l'aver registrato un calo di almeno il 30% tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020.

Non possono accedere ai contributi i soggetti la cui attività e partita Iva non risulti attiva alla data di entrata in vigore dei rispettivi Decreti Legge, gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

Una volta verificato il possesso dei requisiti, per calcolare i contributi spettanti, la differenza tra le medie mensili viene moltiplicata per una percentuale specifica, a seconda dell'oggetto della domanda:

- se viene richiesto esclusivamente il contributo "Sostegni", l'importo è ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e quello del 2019, con un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In questo caso viene riconosciuto anche il contributo "Sostegni-*bis* automatico";
- se si richiede esclusivamente il contributo "Sostegni-*bis* alternativo" il contributo è pari al 30% della differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020;
- se vengono richiesti entrambi, per il contributo "Sostegni-*bis* alternativo" si applica la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Per tutti i soggetti l'importo di ciascun contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

La presentazione dell'istanza

I contribuenti possono richiedere i contributi a fondo perduto con apposita istanza, da presentare esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, a partire 14 ottobre scorso e **fino al 13 dicembre 2021**.

Nell'istanza devono essere indicati i codici fiscali del richiedente, dell'eventuale rappresentante o intermediario, le informazioni sulla sussistenza dei requisiti e l'Iban del conto corrente su cui ricevere l'accredito.

I contributi vengono erogati mediante bonifico o, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, possono essere riconosciuti come crediti di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione.

INDUSTRIA 4.0: TUTTO PRONTO PER LA COMUNICAZIONE AL MISE**Introduzione**

Si completa in questi giorni il quadro normativo operativo delle agevolazioni “Industria 4.0” previste dalle Leggi di Bilancio 2020/2021.

Recentemente, infatti, il Mise ha reso disponibile il modello utilizzabile per comunicare i dati relativi agli investimenti effettuati e che beneficeranno del bonus.

È importante rilevare che si tratta di una comunicazione necessaria al monitoraggio dell’agevolazione e che come tale, se non resa, non comporta la perdita del beneficio.

Il termine per la spedizione di tale comunicazione corrisponde al termine per l’invio del modello Redditi relativo all’anno in cui gli investimenti sono stati eseguiti. La medesima comunicazione andrà poi inoltrata tramite pec all’indirizzo Mise di cui si dirà in seguito.

Riepilogo normativo

A fronte dell’acquisto di beni strumentali nuovi, l’articolo 1, commi da 184 a 197, L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), ha previsto il riconoscimento di 3 crediti d’imposta in sostituzione dei precedenti maxi e iper ammortamento.

Si tratta in particolare del:

bonus beni strumentali	ex maxi ammortamento
bonus in beni strumentali nuovi di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017	ex iper ammortamento
bonus in beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017	ex maxi ammortamento dei beni immateriali

In termini temporali l’agevolazione si riferisce agli investimenti che hanno avuto luogo nel 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 qualora, entro il 31 dicembre 2020, sia stato accettato dal venditore apposito ordine e siano stati pagati acconti almeno pari al 20% del costo del bene.

Con la Legge di Bilancio 2021 i termini temporali sono stati “ampliati” e ad oggi possono essere agevolati anche gli investimenti nei beni strumentali effettuati nel periodo 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2022, ovvero 30 giugno 2023 qualora sia accettato l’ordine dal venditore e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo entro il 31 dicembre 2022.

Tali crediti:

- possono essere utilizzati in compensazione;
- non rilevano ai fini delle imposte sui redditi;
- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi;
- sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi (nel limite della spesa sostenuta).

Comunicazione al Mise

La comunicazione al Mise di cui alla presente informativa è prevista solo con riferimento ai seguenti crediti:

bonus in beni strumentali nuovi di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017
bonus in beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017

Il modello, approvato con un **D.M. dello scorso 6 ottobre 2021**, è denominato “*Modello di comunicazione dei dati concernenti il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016*” ed è scaricabile sul sito del Mise.

Come già accennato in merito agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2020 la comunicazione andrà spedita entro il prossimo termine di presentazione del modello Redditi 2021, attualmente fissato al 30 novembre 2021.

Il modello, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va poi inviato in formato elettronico tramite pec all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it

**SUPERBONUS 110%: CESSIONE DEL CREDITO CON SAL DA ESEGUIRE ENTRO
IL 31 DICEMBRE 2021**

La detrazione del 110% collegata a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica o antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119, D.L. 34/2020 è fruibile in 5 rate annuali di pari importo mentre la detrazione del 110% collegata a spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 è fruibile in 4 rate annuali di pari importo.

Resta salva la facoltà di optare per la cessione a terzi del credito di imposta corrispondente alla detrazione (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari) o per lo sconto in fattura. L'articolo 121, comma 1, 1-bis e 7-bis, D.L. 34/2020 prevede che le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito possono essere esercitate a fronte di "spese sostenute": l'esercizio delle opzioni è consentito solo a lavori ultimati ovvero sulla base di stati di avanzamento lavori (Sal) relativi a una percentuale di completamento non inferiore al 30%.

I pagamenti di acconti e l'esercizio dell'opzione telematica

Lo stato avanzamento lavori (Sal) viene redatto dal direttore dei lavori e rientra nei documenti di contabilità dei lavori: *"riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci".*

La Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate del Veneto, nella risposta all'interpello n.907-1595/2021 del 25 giugno 2021, ha chiarito che devono coesistere entrambe le condizioni (spese sostenute e importo del Sal pari almeno al 30%) nel medesimo periodo di imposta per esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

L'opzione telematica per la cessione del credito o lo sconto in fattura può essere esercitata solo in presenza di Sal ultimati e, conseguentemente, pagamenti relativi ai Sal sostenuti nel medesimo periodo di imposta. Qualora vi siano acconti pagati (o ad esempio anche spese tecniche pagate) nel 2021 senza il raggiungimento di un Sal entro il 31 dicembre 2021, queste somme dovranno essere obbligatoriamente portate in detrazione in dichiarazione dei redditi e non potranno essere oggetto di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Il momento di sostenimento della spesa viene individuato sulla base del principio di cassa (bonifico parlante) ovvero, nel caso di sconto in fattura:

- alla data di emissione della fattura nel caso in cui lo sconto copra integralmente il debito lordo della stessa;
- alla data di pagamento del corrispettivo non coperto dallo sconto nel caso in cui lo sconto lasci una parte dovuta del corrispettivo stesso.

La conseguenza del principio affermato dalla DRE Veneto consta nel fatto che i committenti che hanno già pagato una parte delle spese agevolabili nel 2021 (o hanno sostenuto la spesa relativa a qualsiasi altra tipologia di opera o spesa tecnica agevolabile), si trovano a dovere realizzare lavori al fine di raggiungere l'ammontare necessario per conseguire un Sal di almeno il 30% entro la fine dell'anno, altrimenti, nel caso il Sal sia conseguito in data successiva al 1° gennaio 2022, la prima rata del superbonus 110% relativa alle spese sostenute nel 2021 non potrà essere oggetto di opzione telematica, ma dovrà essere esclusivamente portata in detrazione in dichiarazione dei redditi.

Il termine per la comunicazione telematica dell'opzione delle spese agevolabili con il superbonus 110% sostenute nel 2021 è fissato al 16 marzo 2022.

RIFORMA DEL TERZO SETTORE: PUBBLICATO IL DECRETO CHE SEGNA L'AVVIO DEL RUNTS

Con la pubblicazione del D.M. Lavoro n. 561 del 26 ottobre 2021 viene finalmente sancito **dal prossimo 23 novembre 2021** l'avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), la cui istituzione presso il MLPS è prevista dall'articolo 45, D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Si tratta a tutti gli effetti di una "prima fase" nella quale, in ossequio alle previsioni contenute nel successivo articolo 54 del Codice del Terzo settore, viene in primo luogo definito il processo di migrazione dei registri esistenti per quanto riguarda le sole:

organizzazioni di volontariato (ODV);

associazioni di promozione sociale (APS);

esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore.

Ma non solo, in quanto al sesto comma dell'unico articolo del nuovo D.M. 561/2021 viene stabilito che **a partire dal 24 novembre 2021** potrà essere effettuata la presentazione delle istanze di iscrizione in una delle sezioni del RUNTS ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, comma 1 del Regolamento introdotto con D.M. 106/2020 (Regolamento di funzionamento del RUNTS) da parte dei soggetti diversi dai precedenti che vorranno acquisire la nuova qualifica di ETS (Ente del Terzo settore).

Relativamente agli enti iscritti all'anagrafe delle Onlus, invece, il comma 7 unico articolo del recente decreto rinvia ad una separata comunicazione la definizione delle modalità attraverso cui l'Agenzia delle entrate effettuerà gli adempimenti previsti dall'articolo 34, commi 1 e 2, D.M. 106/2020, anche ai fini della presentazione delle richieste di iscrizione al RUNTS da parte degli enti iscritti all'anagrafe delle Onlus. Si tenga poi presente che ai sensi del comma 3 del successivo articolo 38 del regolamento, con l'avvio del RUNTS cessano altresì le procedure di iscrizione all'anagrafe unica delle Onlus, che rimane operante esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti alla data del 22 novembre 2021.

⇒ *Il processo di migrazione al RUNTS di ODV e APS*

Tornando alle ODV e alle APS, ovvero ai soggetti definiti al pari dello Onlus "ETS di diritto" nonché destinatari di un regime transitorio che decorre fin dal 1° gennaio 2018, è con il citato D.M. 106/2020 che, all'interno del Titolo VIII rubricato "Il popolamento iniziale del RUNTS" viene all'articolo 30 richiamato il provvedimento che deve definire il termine a decorrere dal quale ha inizio il processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS. Termine che, secondo quanto prevede il primo comma dell'unico articolo del recentissimo D.M. 561/2021 è individuato nel prossimo 23 novembre 2021.

A partire da tale data e fino al 21 febbraio 2022 (quindi, con un periodo di 90 giorni) gli uffici delle regioni e province autonome:

- provvederanno agli adempimenti di cui all'art.31, comma 1 del citato Regolamento ovvero i competenti uffici delle Regioni e delle province autonome comunicheranno telematicamente al RUNTS, con le modalità e sulla base del formato di cui all'allegato tecnico C del D.M. 106/2020, i dati in loro possesso relativi alle APS e alle ODV già iscritte nei rispettivi registri alla data del 22 novembre 2021, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione;
- provvederanno agli adempimenti di cui all'articolo 31, comma 2 del D.M. 106/2020 ovvero i dati delle APS e delle ODV aventi procedimenti di iscrizione o di cancellazione pendenti alla data del 22 novembre 2021 saranno comunicati telematicamente al RUNTS in caso di esito favorevole degli stessi.

Relativamente al processo di migrazione dei dati dal Registro nazionale delle APS, gli articoli 32 e 33 del D.M. 106/2020 prevedono un termine di 30 giorni successivi al termine di cui precedente articolo 30 (23 novembre 2021) entro il quale l'ufficio che gestisce il Registro nazionale delle APS comunica telematicamente al RUNTS, con le modalità e sulla base del formato di cui all'allegato tecnico C:

- i dati delle APS nazionali già iscritte al giorno antecedente il suddetto termine (22 novembre 2021), per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione (l'ufficio individua distintamente gli enti iscritti al Registro nazionale delle APS ai quali risulti affiliato un numero non inferiore a 100 enti iscritti al medesimo Registro nazionale le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno 5 regioni o province autonome, ai fini del popolamento iniziale della sezione del RUNTS riferita alle "reti associative");
- i dati delle APS ivi iscritte in qualità di articolazioni territoriali e circoli affiliati al giorno antecedente il suddetto termine (22 novembre 2021), per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione, indicando l'associazione nazionale di riferimento.

Sarà quindi entro il 23 dicembre 2021, come confermato dal terzo comma dell'unico articolo del D.M. 561/2021, che l'ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che gestisce il Registro nazionale delle APS provvederà agli adempimenti sopra descritti. Entro il 21 febbraio 2022 L'ufficio completa il trasferimento degli atti riguardanti le APS ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del D.M. 106/2020 che prevede:

"Per ciascuno degli enti di cui al comma 1, l'ufficio che gestisce il Registro nazionale delle APS trasferisce telematicamente al RUNTS, ai fini del deposito, entro i 90 giorni successivi al termine di cui all'articolo 30, copia dell'atto costitutivo e dell'ultimo statuto in suo possesso. La documentazione ulteriore relativa a ciascun ente nonché atti e documenti degli enti per i quali è stata disposta la cancellazione dai registri antecedentemente all'avvio del trasferimento di dati e informazioni, rimane agli atti dell'Ufficio di provenienza. Qualora l'amministrazione non sia più in possesso dell'atto costitutivo e lo stesso non sia reperibile presso l'ente interessato, per gli enti privi di personalità giuridica è applicabile l'articolo 8, comma 5, lettera a), del presente decreto".

Ciascun ufficio competente del RUNTS, prese in carico le informazioni di propria competenza disponibili sulla piattaforma informatica, procederà poi a verificare, entro 180 giorni decorrenti dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 3 ultimo periodo (quindi decorrenti dal 21 febbraio 2022), le posizioni dei singoli enti nel rispetto dei tempi procedurali previsti dal decreto ministeriale, fermo restando il perfezionarsi del silenzio assenso in caso di mancata emanazione di un procedimento espresso di diniego entro i suddetti 180 giorni. Infine, come ribadito dal quinto comma articolo unico del recentissimo decreto, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 38, comma 2 del D.M. 106/2020, i registri delle ODV e delle APS di cui alle rispettive Leggi quadro n. 266/1991 e n. 383/2000, rimangono operanti esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti alla data del 23 novembre 2021; a conclusione degli stessi, i dati degli enti iscritti saranno trasferiti al RUNTS con le modalità di cui al suddetto decreto.

DA ASSONIME COMMENTO SULLE REGOLE APPLICATIVE DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER SCRITTURE AUSILIARE DI MAGAZZINO E REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI

Lo scorso **22 ottobre 2021 Assonime ha reso noto un approfondimento (il n. 1/2021)** in merito all'applicabilità dell'imposta di bollo per le scritture ausiliarie di magazzino e per il registro dei beni ammortizzabili.

La tenuta di tali registri, come noto, è prevista dal D.P.R. 600/1973 e in particolare:

- dall'articolo 14, comma 1, lettera d), per le scritture ausiliarie di magazzino;
- dall'articolo 16 per il registro dei beni ammortizzabili.

Tuttavia, lo specifico obbligo di tenere tali registri è previsto solo dalla citata disciplina in tema di accertamento delle imposte sui redditi, e non anche da altre disposizioni dell'ordinamento, di natura civilistica o di altro genere.

⇒ *Le disposizioni del Testo unico in materia di imposta di bollo*

Quanto invece alla disciplina dell'imposta di bollo, la tariffa degli atti e dei registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine comprende, all'articolo 16, i *"libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216, cod. civ."*.

Tale fattispecie in linea di principio non comprende i registri in questione poiché essi non sono bollati e vidimati. In particolare, il libro dei beni ammortizzabili è soggetto soltanto alla numerazione progressiva per ogni pagina, a norma dell'articolo 22 del citato D.P.R. 600/1973, mentre per le scritture ausiliarie di magazzino non sono previste specifiche formalità. Sempre l'articolo 22 dispone che i registri di cui ai precedenti articoli sono tenuti in esenzione dall'imposta di bollo, eccettuando, però, quelli di cui all'articolo 14, lettere c) e d) e, quindi, le scritture ausiliarie di magazzino (lettera d). Pertanto, la specifica esenzione riguarda, per quanto ci interessa in questa sede, solo il registro dei beni ammortizzabili.

Secondo Assonime, per le scritture di magazzino potrebbe ritenersi applicabile la disposizione generale dell'art.5, comma 3, della tabella degli atti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, che esenta i *"repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie..."*. L'operatività di questo esonero per le scritture di magazzino, tuttavia, è per lo meno dubbia in quanto, secondo parte della dottrina, tali scritture, anche se non prescritte in modo espresso da una norma non tributaria, sarebbero comunque imposte dall'articolo 2214, cod. civ., là dove obbliga l'imprenditore alla tenuta delle scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa. Tali scritture rientrano, quindi, fra quelle che la dottrina denomina scritture contabili innominate. Peraltro, anche senza ricorrere all'esenzione dell'articolo 5 della tabella, rimane sempre valida l'osservazione che tali libri non realizzano il presupposto di fatto del tributo a norma dell'art.16 della tariffa in quanto non è richiesta la bollatura e la vidimazione.

⇒ *Bollatura e vidimazione volontaria*

Sia il registro dei beni ammortizzabili che le scritture ausiliarie di magazzino possono però essere fatti bollare e vidimare volontariamente qualora l'impresa intendesse conferirgli efficacia probatoria a norma dell'articolo 2710, cod. civ..

L'efficacia probatoria dei registri

Secondo tale ultima disposizione infatti *"I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa"*.

In tal caso, solo per il registro dei beni ammortizzabili vale l'espresso esonero stabilito dall'articolo 22, D.P.R. 600/1973. Per le scritture di magazzino, invece, la loro obbligatorietà ai fini civilistici a norma dell'articolo 2214, cod. civ. – da verificare in concreto per la singola impresa – comporterebbe l'inapplicabilità dell'esenzione stabilita

dall'articolo 5 della tabella e, di conseguenza, l'assoggettamento all'imposta di bollo a norma dell'articolo 16 della tariffa.

Ciò sempreché, ripetiamo, l'impresa che tiene le scritture in questione abbia natura e dimensioni tali da far ritenere che esse siano obbligatorie a norma dell'articolo 2214, cod. civ.. In caso contrario, infatti, le scritture sarebbero obbligatorie solo in base all'articolo 14, D.P.R. 600/1973 e, quindi, sarebbe operante l'esenzione prevista dall'art.5 della tabella per i libri e registri prescritti da leggi tributarie.

⇒ *Scritture tenute con strumenti informatici*

Se le scritture di magazzino sono tenute con strumenti informatici, le formalità della numerazione e bollatura non possono essere effettuate con le modalità tradizionali e, quindi, si pone il dubbio se e in quali situazioni debba ritenersi dovuta l'imposta di bollo.

In particolare, si pone il dubbio se possa equipararsi alla vidimazione, anche ai fini in esame, la formalità prescritta dall'articolo 2215-*bis* per i registri per i quali è obbligatoria la numerazione progressiva e la vidimazione.

Tale articolo dispone al comma 3 che:

“gli obblighi di numerazione progressiva e vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta l'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato”.

Inoltre, il comma 5 attribuisce a tale formalità la stessa rilevanza giuridica della vidimazione tradizionale, disponendo che:

“I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710, cod. civ.”.

L'Agenzia delle entrate, con la **risposta a interpello n. 236/E/2021**, ha affermato l'applicabilità dell'imposta di bollo anche per le scritture contabili di cui all'articolo 2214, cod. civ., diverse dal libro giornale e dal libro degli inventari, tenute con strumenti informatici. In sostanza, l'orientamento che sembra emergere è quello secondo cui l'apposizione della marca temporale e della firma digitale equivale, per i registri informatici, alla vidimazione prevista dall'articolo 2215, cod. civ.. Tale equipollenza, sancita per i registri per i quali la vidimazione è obbligatoria, varrebbe anche per quelli per i quali l'imprenditore ha scelto di seguire tale formalità non obbligatoria.

La critica di Assonime

Si potrebbe contestare tale impostazione in base al rilievo che l'articolo 16 della tabella prevede l'applicazione dell'imposta di bollo ai libri e registri, se bollati e vidimati nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216, e non anche a quelli sottoposti alla formalità dell'articolo 2215-*bis*, cod. civ..

Tale argomento, tuttavia, appare eccessivamente formalistico poiché tale ultimo articolo sancisce l'equipollenza fra le procedure previste per i registri cartacei e quelle dei registri informatici, e soprattutto perché, in effetti, i registri informatici sottoposti a marca temporale e firma elettronica hanno gli effetti giuridici della bollatura e vidimazione, e cioè hanno l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2710 per i libri vidimati e bollati.

Tale ultima osservazione potrebbe risultare dirimente ai fini dell'individuazione del presupposto impositivo, poiché l'imposta di bollo, come noto, è un tributo che si applica agli atti, documenti e registri con riferimento agli effetti giuridici che essi producono; e riguardo ai libri e registri, il requisito della bollatura e vidimazione è previsto dalla norma tariffaria proprio in quanto tale requisito attribuisce ai registri l'importante effetto costituito dalla loro efficacia probatoria.

Secondo questa ricostruzione, pertanto, le scritture ausiliarie di magazzino, prima escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta di bollo se non bollate e vidimate, sarebbero soggette al tributo se tenute con modalità informatiche, sempreché si possa ritenere che siano obbligatorie per l'impresa a norma dell'art.2214 in considerazione della sua natura e dimensione e a meno che l'impresa decida di non mantenerli in formato elettronico, ma di materializzarli, e cioè di stamparli (in tale ultima ipotesi, deve ritenersi che l'imposta di bollo non sia dovuta in assenza del requisito previsto dall'art.16 della tariffa costituito dalla bollatura e vidimazione).

Assonime, tuttavia, auspica un intervento del legislatore sul punto in quanto non parrebbe comprensibile il motivo per il quale le scritture ausiliarie di magazzino debbano considerarsi in questo caso soggette a imposta di bollo (con tutte le difficoltà di stabilire se le scritture di magazzino debbano considerarsi o no obbligatorie per l'impresa a norma dell'articolo 2214, cod. civ.), mentre altre scritture previste sempre dal D.P.R. 600/1973, come il libro dei beni ammortizzabili, sono espressamente escluse.

Laddove, infine, si dovesse propendere per la debenza dell'imposta di bollo nella fattispecie descritta (ovvero per le scritture ausiliarie di magazzino tenute in modalità informatica), le modalità di applicazione sarebbero secondo Assonime quelle stabilite dall'articolo 6, D.M 17 giugno 2014, come anche precisato dalle **risposte dell'Agenzia delle entrate n. 236/E/2021 e n. 346/E/2021**.

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo

Versamento, in unica soluzione, entro 120 gg. dalla chiusura dell'esercizio, con modello F24, con il codice tributo 2501 denominato *"imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari"*, assumendo come parametro di commisurazione del tributo il numero di registrazioni, in base a quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, del citato D.M. secondo cui *"l'imposta sui libri e sui registri di cui all'articolo 16 della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse"*.

Le nuove regole per la nomina del sindaco o del revisore nelle società a responsabilità limitata sono state recentemente prorogate di un ulteriore anno: sarà infatti in sede di approvazione del bilancio 2022 che le società dovranno valutare il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2477, cod. civ..

La decorrenza

L'articolo 379 del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), dopo alcune modifiche attuate con alcuni interventi correttivi nel corso degli ultimi due anni, ha formulato l'attuale versione dell'articolo 2477, cod. civ. riguardante la nomina dell'organo di controllo. L'attuale versione, in particolare, prevede dei limiti dimensionali ridotti rispetto al passato.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; tale nomina è altresì obbligatoria quando dovessero essere superati determinati parametri dimensionali.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore si innesca a seguito del superamento anche solo di uno di questi limiti, per due anni consecutivi:

- 4 milioni di euro del totale dell'attivo di bilancio;
- 4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni;
- 20 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

L'efficacia di tali limiti era stata ancorata all'approvazione del bilancio 2021 (quindi, nella prossima primavera); entro tale data le società si sarebbero dovute preoccupare di tale obbligo di nomina.

Con l'articolo 1-*bis*, D.L. 118/2021, introdotto in sede di conversione avvenuta con la L. 147/2021, è stata disposto un ulteriore rinvio e, a seguito di tale modifica, la nomina dell'organo di controllo sulla base dei nuovi parametri diverrà obbligatoria in sede di approvazione del bilancio 2022 (quindi, nei fatti, nella primavera del 2023).

Tale differimento deve essere letto in maniera coordinata con i rinvii già disposti dall'articolo 1, D.L. 118/2021 relativamente alle altre previsioni contenute nel codice della crisi, in particolare della procedura di allerta (attualmente posticipata alla fine del 2023).

**RINNOVATA AL 15 NOVEMBRE 2021 LA POSSIBILITÀ DI RIDETERMINARE
IL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI POSSEDUTI AL 1° GENNAIO 2021**

Con la Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi 1122 e 1123, L. 178/2020) è stata riproposta per l'ennesima volta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni in società non quotate e terreni agricoli ed edificabili da parte di:

- persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa;
- società semplici;
- società ed enti a esse equiparate di cui all'articolo 5, Tuir;
- enti non commerciali (per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale);
- soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Il versamento dell'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'11% e la redazione di apposita perizia di stima giurata andavano eseguiti entro la data del 30 giugno 2021.

Con l'articolo 14 comma 4-*bis*, D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-*bis*) introdotto in sede di conversione dalla L. 106/2021 detto termine è stato prorogato sino al 15 novembre 2021.

Pertanto, sulla base di quest'ultima disposizione, si potranno affrancare, sino al 15 novembre 2021, le partecipazioni e i terreni posseduti sempre alla data del 1° gennaio 2021, pagando l'11% del valore del terreno o della partecipazione alla data 1° gennaio 2021 risultante da apposita perizia da formalizzare entro il 15 novembre 2021.

Condizioni per la validità della rivalutazione

Si ricorda che nel caso di versamento dell'intero importo o della prima rata oltre il predetto termine del 15 novembre 2021, la rivalutazione non può considerarsi perfezionata e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di determinare l'eventuale plusvalenza, fermo restando la possibilità di poter chiedere a rimborso quanto versato.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti si rinvia a quanto già commentato nell'informativa pubblicata in prossimità della scadenza dello scorso 30 giugno.

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI RELATIVI AL 2017 E 2018

Il **provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 275852 del 19 ottobre 2021** ha dettato le disposizioni attuative della definizione agevolata (abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità) prevista dal D.L. 41/2021 per i titolari di Iva che hanno subito una riduzione di almeno il 30% del volume di affari del periodo di imposta 2020 rispetto al volume di affari del periodo di imposta precedente. Sussistendone i presupposti il contribuente dovrà pagare o rateizzare gli importi dovuti entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario.

Si rammenta che la misura agevolativa è rivolta ai soggetti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 e oggetto della definizione sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018:

- somme dovute relativamente al periodo di imposta 2017 ai sensi dell'articolo 36-*bis*, D.P.R. 600/1973 e dell'articolo 54-*bis*, D.P.R. 633/1972 elaborate ma non ancora notificate da parte dell'Agenzia delle entrate in quanto oggetto di sospensione;
- somme dovute relativamente al periodo di imposta 2018 ai sensi dell'articolo 36-*bis*, D.P.R. 600/1973 e dell'articolo 54-*bis*, D.P.R. 633/1972 elaborate o da elaborare entro il 31 dicembre 2021.

Sarà l'Agenzia delle entrate ad individuare i contribuenti (qualsiasi titolare di partita Iva ancora attiva) a cui verrà inviata via pec o con raccomandata con avviso di ricevimento la proposta di definizione con l'importo ridotto da versare.



L'efficacia della definizione è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final*: per attestare il rispetto dei limiti e delle condizioni i contribuenti devono presentare l'autodichiarazione prevista dall'articolo 1, commi 14-15, D.L. 41/2021 entro il termine ultimo della fine del mese successivo a quello in cui viene effettuato il pagamento delle somme dovute o della prima rata, qualora si sia fruito della rateizzazione.

La Legge Finanziaria per l'anno 2015 (L. 190/2014) ha introdotto il meccanismo del cosiddetto "*split payment*" inserendo un nuovo articolo 17-ter, Decreto Iva.

La normativa ha subito nel tempo diverse modifiche, una prima a opera del D.L. 50/2017 e, in seguito, con il Decreto Dignità 2018.

Ripercorriamo nella scheda che segue la procedura di emissione delle fatture in scissione dei pagamenti.

Introduzione

Il meccanismo della scissione dei pagamenti prevede che, in ordine agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni (per i quali queste non siano debitori d'imposta), l'Iva addebitata dal fornitore nelle relative fatture deve essere versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'Erario in luogo del versamento al fornitore stesso, scindendo, di fatto, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Ne consegue che con il meccanismo della scissione dei pagamenti non è più il fornitore a versare l'Iva all'Erario ma obbligata è la stessa pubblica amministrazione.

Il meccanismo dello *split payment* è soggetto ad autorizzazione comunitaria e oggi, a seguito di intervenuta proroga, risulta in scadenza al 30 giugno 2023.

Attuale termine di utilizzo dello <i>split payment</i>	30 giugno 2023
--	----------------

Al fine di emettere correttamente le fatture soggette a tale meccanismo è tuttavia necessario consultare gli elenchi che di anno in anno vengono appositamente aggiornati e pubblicati e che riepilogano quali soggetti, appartenenti alla pubblica amministrazione o derivati da essa, hanno le caratteristiche necessarie a ricevere fatture ex articolo 17-ter.

Recentemente sono stati resi noti gli elenchi dei soggetti per l'anno 2022, oggi visionabili sul sito *internet* del Dipartimento delle Finanze e che sono riepilogati nelle seguenti categorie:

- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (articolo 2359, comma 1, n. 2, cod. civ.);
- enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
- enti o società controllate dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Sono esclusi dal meccanismo di scissione dei pagamenti i seguenti fornitori:

- i lavoratori autonomi del regime dei minimi e forfettario che non applicano Iva sulle fatture;
- i professionisti che applicano ritenuta d'acconto;
- tutti coloro che sono soggetti a inversione contabile o *reverse charge*.

Fatturazione e *split payment*

Nel caso di emissione di fattura con il meccanismo dello *split payment* si dovranno seguire i seguenti passaggi:

1) emissione della fattura da parte del fornitore con indicazione dell'Iva non addebitata e indicazione di apposita dicitura per operazione in scissione dei pagamenti;

Operazione soggetta a <i>split payment</i> con Iva non incassata dal cedente/prestatore ai sensi dell'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972
--

2) il fornitore incassa il corrispettivo della cessione (o prestazione) senza Iva;

3) il committente effettua il versamento dell'imposta all'Erario;
si riporta un esempio di fattura in *split payment*:

Alfa Srl
Vian.....
65100 Pescara
PI e CF - - Registro Imprese di Pescara n.....

Spett.le Comune di Pescara
Settore.....
Via..... n...
65100 - Pescara

Unità di misura	Descrizione		Quantità	Prezzo unitario	Aliquota IVA	Importo
pz	Risme di carta per fotocopiatrice A4		250	2,00	22%	500,00
Imponibile 22%		500,00	Totale imponibile		500,00	
IVA 22%		110,00	Totale IVA		110,00	
			Totale fattura		610,00	
Operazione assoggettata a "split payment" con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972						

Come accade per tutte le fatture attive anche quelle emesse con applicazione del meccanismo della scissione di pagamenti devono essere registrate nel registro Iva vendite.

Tuttavia, l'Iva che in fattura risulta essere solo esposta, non viene considerata in sede di liquidazione Iva in quanto la P.A. versa al fornitore il solo imponibile mentre l'Iva viene versata direttamente all'Erario.

Esempio di liquidazione con operazioni in *split payment*

La ditta Gamma Srl ha effettuato nel corso del mese cessioni di beni per 300.000, la relativa Iva a debito risulta essere pari a 66.000 euro di cui 600 euro per operazioni assoggettate a *split payment*. L'Iva sugli acquisti del medesimo periodo risulta essere invece pari a 22.000 euro. Liquidazione Iva del periodo sarà la seguente:

Iva su vendite	$66.000 - 600 = 65.400$
Iva su acquisti	22.000
Iva da versare	$65.400 - 22.000 = 43.400$

Aspetti contabili

Per registrare le fatture emesse in *split payment* si possono utilizzare due diverse metodologie.

La prima prevede la registrazione della fattura di vendita utilizzando, al posto del conto Iva c/vendite, un conto apposito che individui l'Iva figurativa da scissione dei pagamenti, per esempio il conto Iva c/vendite in *split payment*. Riprendendo l'esempio della fattura emessa avremo:

Crediti vs clienti	a	diversi	610	
	a	merci c/vendite		500
	a	Iva c/vendite in <i>split payment</i>		110

Successivamente viene effettuata una seconda registrazione che storna il conto Iva c/vendite in *split payment* e riduce in avere il credito nei confronti del cliente:

Iva c/vendite in <i>split payment</i>	a	Crediti vs clienti		110
---------------------------------------	---	--------------------	--	-----

Quando il cliente pagherà la fattura, l'incasso verrà rilevato al netto dell'imposta:

Banca c/c	a	Crediti vs clienti		500
-----------	---	--------------------	--	-----

La registrazione contabile può anche essere unica (secondo metodo) e in tal caso si potrà eseguire un'unica scrittura nella quale il cliente viene movimentato in dare già al netto dell'Iva e il conto Iva c/vendite in *split payment* viene movimentato per lo stesso importo sia in dare che in avere:

Crediti vs clienti	a	diversi	500	
Iva c/vendite in <i>split payment</i>			110	
	a	merci c/vendite		500
	a	Iva c/vendite in <i>split payment</i>		110

La rilevazione dell'incasso sarà sempre per il totale fattura al netto dell'imposta:

Banca c/c	a	Crediti vs clienti		500
-----------	---	--------------------	--	-----

Emissione della fattura elettronica in *split payment*

Il processo di emissione della fattura in scissione dei pagamenti in formato elettronico prevede che:

- si compili la fattura inserendo il valore "S" nel campo/tag 2.2.2.8 del file XML denominato "EsigibilitaIVA",
- si riporti la dicitura: Operazione soggetta a *split payment* ai sensi dell'ex articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972,
- si apponga la firma digitale sulla fattura,
- si invii la fattura elettronica tramite il sistema di interscambio (SdI).

Aspetto sanzionatorio

Secondo la circolare n. 27/2017 dell'Agenzia delle entrate, nel caso di errata applicazione dello *split payment* si rendono applicabili al cedente/prestatore le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 1, D.Lgs. 471/1997.

Sempre secondo la citata circolare in caso di necessaria correzione di errori occorrerà emettere una nota di variazione ex articolo 26, comma 3, D.P.R. 633/1972 oltre a rimettere la fattura corretta.

Al contrario l'omesso o ritardato versamento all'Erario, per conto del fornitore, dell'Iva da parte della pubblica amministrazione e società, nel regime di *split payment*, prevede una sanzione pari al 30% dell'imposta omessa o ritardata.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2021

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 novembre al 15 dicembre 2021, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE	
16 novembre	Versamenti Iva mensili e trimestrali Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di ottobre. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. Scade anche il termine di versamento dell'Iva a debito riferita al terzo trimestre 2021 per i contribuenti Iva trimestrali. Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di ottobre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. Versamento dei contributi Inail Scade oggi il termine per il versamento della quarta rata del premio Inail per la quota di regolazione del 2020 e la quota di acconto del 2021. Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia. Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. ACCISE – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente. Inps – contributi dovuti da artigiani e commercianti Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento dei contributi fissi relativi al terzo trimestre 2021.
22 novembre	Enasarco: versamento contributi Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti dalla casa mandante per il terzo trimestre 2021.
25 novembre	Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

30 novembre	Secondo acconto imposte e contributi periodo di imposta 2021 Scade oggi il termine per il pagamento del secondo acconto delle imposte e dei contributi dovuti per il periodo di imposta 2021. Comunicazione telematica liquidazioni periodica Iva (3° trimestre 2021) Scade oggi il termine per la presentazione telematica della LIPE relativa al terzo trimestre 2021, sia per i contribuenti mensili sia per i contribuenti trimestrali. Dichiarazione dei redditi periodo di imposta 2020 Scade oggi il termine per effettuare l'invio telematico della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020. Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di settembre. Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di ottobre. Rottamazione-ter e Saldo e stralcio Per i soggetti in regola con i versamenti delle rate fino al 31 dicembre 2019, ultimo giorno utile per il versamento delle rate la cui scadenza originaria era fissata nel 2020 e nel 2021. Imposta di bollo Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre 2021 che prevedono l'obbligo di assolvimento del bollo di euro 2. Scade anche il termine per il versamento dell'imposta di bollo dovuta per il primo e il secondo trimestre se di importo non superiore a 250 euro per singolo trimestre. Remissione in bonis Scade oggi il termine per l'esercizio della remissione in bonis: chi ha dimenticato di esercitare una opzione, di effettuare un adempimento oppure di inviare una comunicazione, necessari per fruire di benefici fiscali o per accedere a regimi opzionali, può sanare la propria posizione con le modalità previste dall'articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012.
15 dicembre	Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro. Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

STUDIO SOCCI - ROSSI